



# Il Fisco semplice

u. 3  
2025

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### Riforma fiscale

*La gestione del magazzino dei carichi fiscali e la nuova "rottamazione": è necessaria una "operazione verità" per capire dei carichi fiscali in magazzino quanti possono essere abbandonati e quanti possono dare luogo ad una nuova rottamazione*

#### 1. La gestione del magazzino dei carichi fiscali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: Quali le possibili soluzioni?

Il tema delle giacenze fiscali di magazzino rappresenta una delle questioni più rilevanti nell'ambito della riscossione coattiva dei tributi. L'accumulo di cartelle esattoriali non riscosse nel tempo ha determinato un peso significativo per la gestione amministrativa e per l'efficienza del sistema fiscale. Queste giacenze, spesso composte da crediti di difficile o impossibile esazione, creano un arretrato che non solo complica la gestione delle risorse pubbliche e l'operatività degli enti di riscossione, ma mina anche la fiducia dei cittadini nel sistema fiscale.

L'Agenzia delle Entrate, in sede di Audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo recante "**Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione**", il 10 maggio 2024, evidenziava che il carico contabile residuo dei ruoli, al 31 marzo 2024, ammontava a 1.232,5 miliardi di euro. Secondo l'Agenzia delle Entrate, **circa il 40 per cento di questi crediti risulta di difficile recuperabilità**: nello specifico, 148,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti in

procedure concorsuali; 207,3 miliardi di euro appartengono a persone decedute o imprese cessate; 137,9 miliardi di euro riguardano soggetti nullatenenti secondo l'Anagrafe tributaria. Inoltre, risultano attualmente sospesi 97,5 miliardi di euro per effetto di provvedimenti specifici, come l'adesione alla cosiddetta "rottamazione-quater" o decisioni in autotutela degli enti creditori o dell'autorità giudiziaria.

Dall'ultima rilevazione ufficiale si rileva che, **al 31 dicembre 2024, il magazzino delle cartelle esattoriali affidati**

#### L'aforisma del mese

*Ogni colpo che viene esploso, ogni nave da guerra che viene inviata, ogni razzo che viene sparato, significa, in ultima analisi, un furto a coloro che soffrono la fame e non sono nutriti, coloro che hanno freddo e non sono vestiti. Il mondo in armi non sta spendendo soltanto dei soldi. Sta spendendo il sudore dei suoi lavoratori, il genio dei suoi scienziati, le speranze dei suoi bambini.*

– Dwight David Eisenhower

all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ammonta a **1.275 miliardi di euro, in aumento di oltre 42 miliardi di euro rispetto al mese di marzo 2024.**

Tale situazione – che rappresenta un'anomalia nel confronto internazionale – rende evidente la necessità di un percorso riformatore volto a rendere la riscossione più tempestiva ed efficace. Le precedenti iniziative di **"rottamazione"** fiscale hanno fornito un temporaneo sollievo ai contribuenti, ma si sono rivelate solo parzialmente efficaci nel risolvere, strutturalmente, il problema delle giacenze fiscali. Per affrontare la tematica in modo definitivo è essenziale, quindi, andare oltre le misure emergenziali ed adottare strumenti idonei a smaltire i carichi fiscali pregressi.

D'altra parte, **la Legge Delega al Governo per la riforma fiscale** (legge 9 agosto 2023, n. 111), **mira a trasformare in modo significativo il sistema nazionale della riscossione rendendolo più equo ed efficiente.**

In attuazione di tali principi, il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante **"Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione"**, ha previsto **l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale incaricata di individuare soluzioni concrete e strutturali per ridurre le giacenze di magazzino** migliorando, al contempo, il funzionamento del sistema e garantendo maggiore equità fiscale.

I lavori della Commissione – attualmente ancora in corso – sono, pertanto, finalizzati a trovare le possibili soluzioni – da attuare con successivi provvedimenti legislativi – per conseguire, entro i termini prestabiliti, il discarico dei crediti fiscali in coerenza con i principi generali indicati nella Legge Delega al Governo per la riforma fiscale. In particolare, il piano prevede il discarico, entro il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010; entro il 31 dicembre 2027, per quelli affidati dal 2011 al 2017; entro il 31 dicembre 2031, per quelli affidati dal 2018 al 2024.

Riteniamo che la costituzione della Commissione ministeriale rappresenti un passo importante, e del tutto innovativo, per affrontare il problema delle giacenze fiscali di magazzino in modo strutturato, coinvolgendo tutte le parti istituzionali interessate. L'obiettivo è garantire un sistema di riscossione più efficace e trasparente, migliorando la sostenibilità del bilancio pubblico nonché il rapporto tra cittadini ed Amministrazione finanziaria.

**Ciò premesso, riteniamo, in primis, che, per un sistema fiscale più equo e sostenibile, sia necessario**

**completare, celermente, il processo di attuazione di tutti i principi ed i criteri direttivi previsti dalla Legge Delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), a partire dalla revisione delle aliquote IRPEF fino a trovare adeguate soluzioni che consentano il discarico, di tutto o parte, dell'ingente magazzino dei carichi fiscali affidati all'agente della riscossione, prevedendo anche una rateizzazione ampia e generalizzata dei medesimi carichi.**

Su quest'ultimo fronte, riteniamo che sia **necessaria una "operazione verità" per capire di questi carichi quanti possono essere abbandonati, quanti possono essere gestiti in modo differente e quanti possono, eventualmente, dare corso ad una rottamazione.**

**E questa "operazione verità" non può prescindere dall'esito dei lavori che sta svolgendo la richiamata Commissione ministeriale per l'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.**

Ciò posto, l'elevato numero di cartelle di piccolo importo, per le quali i costi di gestione superano i possibili incassi, e la scarsa probabilità di recupero di crediti molto datati, spesso associati a soggetti falliti, deceduti o irrimediabili, rendono necessario uno stralcio selettivo di tali posizioni. Partendo da questo principio, diventa essenziale adottare criteri chiari per classificare le giacenze, basandosi su parametri come l'anzianità del credito, l'importo e la probabilità di effettivo recupero.

In conclusione, è necessario prevedere una semplificazione normativa che includa sistemi automatici di cancellazione per le cartelle di importo irrisorio o palesemente inesigibili, in linea con le migliori prassi europee.

**Questi interventi, nel loro insieme, consentirebbero di rendere la riscossione più efficiente, equa e sostenibile, riducendo il peso delle giacenze fiscali di magazzino e migliorando il rapporto tra cittadini ed Amministrazione finanziaria.**

## **2. La proposta di legge che introduce una rateizzazione a lungo termine (10 anni) dei carichi fiscali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione**

---

La rateizzazione a lungo termine dei debiti fiscali rappresenta uno strumento fondamentale per consentire ai contribuenti, siano essi imprese o persone fisiche, di adempiere ai propri

obblighi tributari in modo sostenibile, evitando situazioni di crisi finanziaria o di insolvenza.

**In un contesto economico caratterizzato da incertezze e difficoltà di accesso alla liquidità, la possibilità di estendere i piani di pagamento su un orizzonte temporale più lungo risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantire allo Stato il recupero delle somme dovute e, dall'altro, offrire ai contribuenti un meccanismo più flessibile e compatibile con la loro capacità economica.**

Secondo i dati diffusi dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'Audizione, svoltasi il 27 febbraio 2024, presso la Commissione Finanze del Senato, **l'ultima definizione agevolata** – introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) – **ha coinvolto oltre 3 milioni di contribuenti, con incassi, registrati al 31 dicembre 2023, per circa 6,8 miliardi di euro. Con riferimento all'istituto della rateizzazione delle somme dovute, nel 2023, sono state concesse circa 1,4 milioni di dilazioni, con una crescita del 12 percento rispetto all'anno precedente.**

**Si tratta di numeri importanti che dimostrano che molti contribuenti non riescono a far fronte ai debiti fiscali, non per volontà di evasione, ma per l'incapacità di sostenere il peso economico generato da eventi straordinari, come la difficile congiuntura economica o situazioni personali.**

Anche se l'attuale normativa prevede strumenti di dilazione del pagamento, tuttavia, queste misure, pur significative, si sono rivelate solo parzialmente efficaci nel risolvere, in maniera strutturale, il problema dell'alleggerimento del carico delle cartelle esattoriali accumulate.

D'altra parte, tale problematica si intreccia, inevitabilmente, con quella delle giacenze fiscali di magazzino sulla quale la citata Commissione ministeriale è, al momento, impegnata nel trovare le possibili ed adeguate soluzioni per conseguire il discarico delle giacenze fiscali di magazzino, in coerenza con i principi generali indicati nella Legge Delega al Governo per la riforma fiscale.

**Alla luce del contesto attuale, emerge con chiarezza la necessità di introdurre nuove misure agevolative per favorire l'estinzione dei debiti fiscali. Tuttavia,**

**è altrettanto opportuno attendere le conclusioni dell'apposita Commissione ministeriale, al fine di valutare, con maggiore precisione, quali debiti possano essere cancellati, quali necessitino di una gestione alternativa e quali, infine, possano rientrare in un eventuale piano di rottamazione.**

La proposta di legge, attualmente all'esame del Parlamento, consente la definizione agevolata dei singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il pagamento delle somme è dovuto entro un periodo temporale più ampio rispetto alle precedenti definizioni agevolate e potrà avvenire con un piano di rateizzazione nel numero massimo di 120 rate mensili di pari importo (10 anni), la prima con scadenza al 31 luglio 2025.

Al riguardo, abbiamo proposto di includere nella definizione agevolata anche le cartelle emesse fino al 31 dicembre 2024, in quanto anche per quelle notificate entro la fine del 2024, sono decaduti i termini per richiedere un piano di rateizzazione. Altrettanto opportuna è l'estensione della rottamazione anche agli avvisi bonari.

Ciò detto, pur condividendo la proposta di legge – in quanto una ampia e generalizzata rateizzazione dei carichi fiscali, oltre a favorire l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, ridurrebbe notevolmente il rischio di inadempienze e di lunghi contenziosi – riteniamo, tuttavia, opportuno evidenziare che tale tipo di intervento comporta un costo finanziario, non indifferente, per le casse dello Stato che deve essere attentamente valutato, poiché una dilazione così ampia della riscossione incide, in maniera significativa, sulla liquidità immediata dello Stato e, quindi, sul rispetto del contenimento dei conti pubblici.

**In conclusione, auspichiamo – anche alla luce dell'esito dei lavori della Commissione ministeriale appositamente istituita – l'adozione di una normativa innovativa, caratterizzata da semplicità e facilità di applicazione, in grado di coniugare sostenibilità economica e certezza del diritto. Al di là delle misure di rottamazione, riteniamo che questa rappresenti la scelta strategica più efficace per rafforzare la fiducia nel sistema fiscale e favorire una crescita economica solida e duratura del nostro Paese.**

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

## DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA TRASMETTERE E DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RILASCIO DELLE SOLUZIONI SOFTWARE, AI FINI DELLA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI ANONIMI

### Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2025

In attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto nuove disposizioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tra queste, l'articolo 24, comma 1, di tale decreto, prevede che l'invio dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi possa essere effettuato mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

Con il provvedimento del 7 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, dettato le specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software necessarie per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di tale tipologia di corrispettivi giornalieri, che si allegano per comodità. È previsto, in particolare, che l'approvazione delle Soluzioni Software debba avvenire su richiesta del produttore, tramite un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con il parere della Commissione per gli apparecchi misuratori fiscali. Il mantenimento delle certificazioni è, inoltre, obbligatorio per l'intero ciclo di vita del software.

## APPROVAZIONE DEI MODELLI 730, 730-1, 730-2 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA, 730-2 PER IL CAF E PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO, 730-3, 730-4, 730-4 INTEGRATIVO, CON LE RELATIVE ISTRUZIONI, NONCHÉ DELLA BOLLA PER LA CONSEGNA DEL MODELLO 730-1, CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, DA PRESENTARE NELL'ANNO 2025 DA PARTE DEI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA FISCALE

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2025

Con provvedimento direttoriale del 10 marzo 2025 sono stati approvati in via definitiva i modelli 730/2025 per la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale; 730-1 concernente la scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef; 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per Caf e professionisti abilitati, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente; 730-3 con il prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale; 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta.

Si segnala, 2025 alla luce delle modifiche apportate dal decreto Adempimenti, l'inserimento nel modello 730 di due nuovi quadri, M e T, per dichiarare, con il primo, i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e, con il secondo, le plusvalenze di natura finanziaria.

## ROTTAMAZIONE-QUATER, AL VIA LE RICHIESTE DI RIAMMISSIONE PER I SOGGETTI DECADUTI FINO AL 2024

### Faq dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 12 marzo 2025

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato, sul proprio sito, il servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (DI n. 202/2024) e riguardante i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata.


La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica entro il 30 aprile 2025 utilizzando il nuovo servizio "Riammissione Rottamazione-quater" disponibile sul sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), sia in area riservata sia in area pubblica.

Si ricorda che la rottamazione-quater, introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consente di versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

## INDIRIZZO "DIGITALE" PER LE COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

### Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2025

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo servizio web per consentire ai cittadini di eleggere un "domicilio digitale" dove ricevere comunicazioni ufficiali con la finalità di semplificare e rendere più sicura la comunicazione tra cittadini e amministrazione. Il servizio è rivolto a persone fisiche, professionisti ed enti di diritto privato non iscritti a registri professionali. Per attivarlo, è necessario accedere all'area riservata del sito con Spid, CIE o CNS e indicare un indirizzo PEC o altro recapito certificato. Dopo la registrazione, si riceverà un codice per validare l'operazione. È possibile anche modificare o revocare il domicilio digitale in seguito. Ogni utente può registrare un solo indirizzo, non già associato ad altri. Il servizio permette di ricevere atti, avvisi e provvedimenti, sia notificabili che non. Non è disponibile per soggetti obbligati all'iscrizione nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC).



## APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI MODELLI 730/2025, NELLE COMUNICAZIONI DI CUI AI MODELLI

730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2025

A seguito dell'approvazione dei modelli 730/2025, il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 12 marzo ha definito le specifiche tecniche che consentono a sostituti d'imposta, Caf, professionisti e intermediari abilitati di trasmettere telematicamente le informazioni, relative al periodo d'imposta 2024, contenute nei modelli dichiarativi (730, 730-4, 730-4 integrativo e scheda riguardante l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef).

## ONLUS E ASSOCIAZIONI SPORTIVE: AL VIA LE ISCRIZIONI AL 5 PER MILLE 2025

### Comunicato stampa del 12 marzo 2025

Sono aperte fino al 10 aprile 2025 le domande per accedere al 5 per mille 2025 da parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni sportive dilettantistiche (Asd). Nessun adempimento è invece richiesto alle Onlus già presenti nell'elenco permanente per il 2025, pubblicato il 12 marzo 2025 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e alle Asd già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

## L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

## CANONI DI LOCAZIONE NUOVI ASSUNTI RIMBORSATI DAI DATORI DI LAVORO

**DOMANDA** Si chiedono precisazioni in merito alle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 applicabili ai canoni di locazione per i nuovi assunti che spostano la residenza nel comune di svolgimento dell'attività.

**RISPOSTA** La legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), ai commi da 386 a 389, ha introdotto una disciplina di favore per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025; in particolare, è previsto che per i primi due anni dalla data di assunzione, entro il limite di 5 mila euro annui, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali. La presente agevolazione spetta qualora:

- l'importo del reddito da lavoro dipendente, percepito nell'anno precedente alla data di assunzione, non superi i 35 mila euro;
- il lavoratore trasferisca la residenza nel comune di lavoro nel caso in cui questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza;
- venga rilasciata al datore di lavoro un'apposita autocertificazione che attesti il luogo di residenza nei sei mesi antecedenti la data di assunzione.



## IVA PANE

**DOMANDA** Si chiede di conoscere l'aliquota IVA a cui assoggettare le cessioni di pane composto da farina di grano tenero tipo 0, acqua, lievito madre, malto, miglioratore enzimico, lievito disattivato in polvere BAKER'S BONUS, olio e Lievito liquido KASTALIA.

**RISPOSTA** Come noto, l'aliquota IVA del 4% trova applicazione per la panetteria ordinaria mentre, invece, per la panetteria fine trova applicazione l'aliquota IVA al 10%.

Nello specifico, il n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% per "paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio". Per quanto riguarda la legge n. 580 del 1967, si sottolinea che sono stati abrogati diversi articoli del titolo III, dunque, come affermato dall'Agenzia delle entrate, nella circolare del 10 aprile 2019, n. 8, paragrafo 5.3, "è venuta meno l'indicazione tassativa degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria".

Inoltre, la Legge di Bilancio per il 2019 ha ampliato tale elenco di ingredienti ammessi per "prodotti della panetteria ordinaria", includendovi anche il destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

La circolare del 10 aprile 2019, n. 8/E, al paragrafo 5.3, ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio citata, sono stati sottratti, con effetto retroattivo, all'aliquota al 10 per cento, per inserirli nei beni soggetti all'aliquota IVA al 4 per cento i " ...prodotti della panetteria ordinaria che contengono i seguenti ingredienti:

- gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio;
- i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge;
- i cereali interi o in granella e i semi;
- i semi oleosi;
- le erbe aromatiche e le spezie di uso comune."

Dato quanto suesposto, si ritiene che il prodotto oggetto del quesito, possa essere considerato panetteria ordinaria e quindi, assoggettabile ad aliquota IVA del 4%. Tuttavia, per maggiore certezza sull'applicazione dell'aliquota, è sempre opportuno presentare un interpello all'Agenzia delle entrate mediante il quale chiedere la corretta classificazione del prodotto.



## PAGAMENTO DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE DERIVANTE DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DA PARTE DI UN'IMPRESA FAMILIARE

---

**DOMANDA** Si chiede se, in caso di ravvedimento speciale derivante dal Concordato Preventivo Biennale, è possibile utilizzare il codice tributo 4075, previsto per il pagamento dell'imposta sostitutiva a carico dei soci o associati, anche nel caso di impresa familiare.

**RISPOSTA** Il comma 8, dell'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 - che consente il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati - fa espresso riferimento, tra gli altri, ai redditi che vengono prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, al cui interno sono ricomprese anche le imprese familiari.

Tuttavia, l'impresa familiare, per sua natura, non può essere equiparata alle società di persone o alle società trasparenti, in quanto, come precisato nella risoluzione n. 176 del 28 aprile 2008 e nella Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022, essa ha natura individuale e non collettiva (associativa).

Pertanto, in base a tale interpretazione, il riferimento della summenzionata norma a "società o associazione" non permetterebbe di estendere l'applicazione del meccanismo di versamento unitario, previsto per le società con il codice tributo 4075, anche all'impresa familiare. Di conseguenza, nel caso di impresa familiare, il pagamento dell'imposta sostitutiva relativa al ravvedimento speciale dovrebbe avvenire in modo distinto per ciascun soggetto, utilizzando il codice tributo 4074, previsto per i "soggetti persone fisiche".

## OMESSO VERSAMENTO IVA IN CASO DI RATEAZIONE

---

**DOMANDA** Il nuovo D.Lgs. sulla "Revisione del sistema sanzionatorio tributario" prevede che non si configuri il reato di omesso versamento Iva per debiti superiori a 250.000 euro, se il debito - trasformatosi in avviso, ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 - è stato oggetto di rateazione. Si chiede se tale disposizione sia applicabile anche ad avvisi "bonari" per debiti Iva sopra soglia riferiti ad annualità pregresse rispetto all'entrata in vigore della novella.

**RISPOSTA** Il D.Lgs. n. 87/2024 recante "Revisione del sistema sanzionatorio tributario", entrato in vigore il 29 giugno 2024 in attuazione della Legge delega di Riforma fiscale, ha introdotto significative modifiche al reato di omesso versamento Iva, disciplinato dall'articolo 10-ter del Dlgs 74/2000. In merito alla retroattività di queste, il principio cardine da considerare è quello del favor rei, sancito dall'articolo 2 del Codice penale, per le violazioni penali, e dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Dlgs 472/1997 per le violazioni amministrative. Tanto premesso, in tema di cause di non punibilità, considerato che le modifiche introdotte dal Dlgs 87/2024 all'articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 sono più favorevoli al reo, si applicano retroattivamente anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto. Pertanto, grazie all'effetto retroattivo, il reato di omesso versamento Iva non si configura, anche se il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, purché la rateazione sia ancora in corso e rispetti i requisiti fissati dell'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.



*iva*

## TAX CREDIT LIBRERIE

---

**DOMANDA** Vengono chiesti chiarimenti in tema di tax credit di cui al comma 319, dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, in favore degli esercenti che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri. In particolare, viene chiesto se, nel caso in cui il beneficiario risulti incapiente, il credito maturato possa essere ceduto a terzi oppure possa essere utilizzato dal socio lavoratore per i propri adempimenti fiscali/contributivi.

**RISPOSTA** Il credito d'imposta previsto dalla legge n. 205/2017 può essere utilizzato solo in compensazione e non è cedibile a terzi. Se il beneficiario è una società, la norma non consente di trasferire il credito ai soci, salvo nel caso di società di persone, per cui si applica il principio di trasparenza fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali società possono attribuire ai soci il credito inutilizzato, rispettando determinate condizioni, come la riportabilità del credito e l'indicazione nella dichiarazione dei redditi.

In conclusione, venendo al caso di specie, si ritiene che, in caso di società di persona, il socio potrà utilizzare il credito di imposta non utilizzato dalla società, nel rispetto della sua quota di partecipazione agli utili, per far fronte ai propri adempimenti fiscali.



# Aprile



## MARTEDÌ 1° APRILE

### Esigibilità immediata e differita dell'Iva

Emissione fattura, fatturazione differita ed annotazione

### Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

## MARTEDÌ 15 APRILE

### Esterometro

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

## MERCOLEDÌ 16 APRILE

### Liquidazioni periodiche Iva

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

### Acconti Irpef, Ires, Irap

Rateizzazione versamento II acconto imposte da Redditi 2024 per persone fisiche titolari di partita IVA

### Liquidazioni periodiche Iva

Rateizzazione versamento IVA annuale

### Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

### Liquidazioni periodiche Iva

Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione IVA annuale

### Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

### Ritenute di imposta e di acconto

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

### Imposta di bollo

Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assoluta in modo virtuale

### Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

### Accise

Versamento imposta di produzione e consumo

### Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

### Tobin tax

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

## MARTEDÌ 22 APRILE

### Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

### Misuratori fiscali e registratori telematici

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

## LUNEDÌ 28 APRILE

### Presentazione dei Modelli Intrastat

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni

## MERCLEDÌ 30 APRILE

**Dichiarazione Modello 770**

Comunicazione dati gennaio e febbraio 2025 per 770 semplificato

**Dichiarazione IVA 2024**

Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata entro l'anno

**Modello 730**

Disponibilità dichiarazione precompilata

**Dichiarazione IVA**

Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2025

**Operazioni intracomunitarie Modelli Intrastat e Intra 12 e 13**

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

**Modello Redditi e IRAP**

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2024 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

**OSS/IOSS**

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS e OSS

**Rottamazione 2023 (rottamazione quater)**

Presentazione dichiarazione riammissione rottamazione cartelle esattoriali c.d. Rottamazione quater

**Acconti Irpef, Ires, Irap**

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

**Imposta di bollo**

Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti

**Modello Redditi e IRAP**

Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 società con esercizio a cavallo d'anno

